

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

N. 131/AV5 DEL 31/01/2014

Oggetto: Consiglio di Stato: appello del Comune di Amandola avverso sentenza TAR Marche n. 1011/03. Presa d'atto dell'esito. Liquidazione Competenze Avv. G. Ranci.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- DETERMINA -

1. di prendere atto che il Consiglio di Stato sez. terza, con decreto n. 2309 del 3/10/2011 ha dichiarato perento il ricorso promosso dal Comune di Amandola avverso la sentenza del TAR Marche n. 1011/03;
2. di liquidare all'Avv. Giovanni Ranci la somma di € 8.241,66 comprensiva di CAP ed IVA 22% a saldo delle competenze professionali;
3. di imputare detta somma sul Fondo Rischi n. 0202030101, come da accantonamenti effettuati al termine del precedente esercizio;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

**IL DIRETTORE
AREA VASTA N. 5
(Dott. Giovanni Stroppa)**

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C SEGRETERIA DI DIREZIONE ARCHIVIO PROTOCOLLO

Con determinazioni n. 785/DG del 31/12/2005 “Decentramento delle funzioni amministrative – regolamentazione provvisoria” e n. 254/DG del 27/04/2006 “Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative. Proroga.” sono state determinate le funzioni di indirizzo e coordinamento attribuite al Direttore Generale quale organo di governo e quindi non delegabili e le funzioni attribuite direttamente ai Direttori di Zona dalla L.R. 13/03 nonché quelle afferenti all’attuazione degli indirizzi strategici elaborati dall’organo di vertice ed alla gestione finanziaria tecnica ed amministrativa delle risorse umane e strumentali di tale livello ai sensi della citata legge regionale, del D.Lgs. 165/2001, della DGRM 1704/05 e dell’Atto Aziendale.

Nella determina n. 785/2005 inoltre, si fa riferimento ad una futura regolamentazione specifica per quanto attiene le funzioni del personale dirigente.

Nelle more della regolamentazione in materia a cura della Direzione Generale ASUR, con determina n. 1594 del 9/11/2012 del Direttore dell’Area Vasta n. 5 si è provveduto ad approvare, in via provvisoria, le disposizioni organizzative inerenti all’adozione delle determinate di competenza del Direttore stesso e di competenza dirigenziale nell’ambito dell’Area Vasta n. 5, disposizioni che nelle more della riorganizzazione dell’Area ATL - si ritiene di dover osservare nell’ordinaria attività decisionale di competenza dirigenziale.

Fra i provvedimenti che con il citato atto sono riconosciuti di competenza del Direttore di Area Vasta rientra anche quello di cui alla presente.

Premesso che:

con deliberazione n. 227 del 30.8.2002 la ASL n. 13 di Ascoli Piceno disponeva la chiusura immediata e a tempo indeterminato del Punto Nascita dell’Ospedale di Amandola.

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 1668 del 17.9.2002 deliberava di esprimere un giudizio di conformità al Piano Sanitario Regionale 1998/2000 del provvedimento 227/2002 della ASL n. 13 e contestualmente disponeva e confermava la chiusura a tempo indeterminato del Punto Nascita dell’Ospedale di Amandola.

Avverso la deliberazione della Giunta Regionale il Comune di Amandola proponeva ricorso al TAR Marche, con atto notificato nel novembre del 2002, chiedendo l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento impugnato e di tutti gli atti antecedenti e susseguenti, comunque presupposti, ed in particolare della delibera dell’ASL n. 13 n. 227 del 30.8.2002.

L'Asl n. 13 decideva di resistere all'azione del Comune di Amandola e, a tal fine, conferiva mandato difensivo all'Avv. Giovanni Ranci del Foro di Ancona, in conformità a quanto disposto con delibera n. 547 del 26.11.2002.

Il TAR, con sentenza n. 1011 del 19.9.2003 respingeva il ricorso del Comune di Amandola.

Avverso detta sentenza il Comune proponeva appello al Consiglio di Stato, con ricorso notificato in data 11.6.2004 all'ASUR Marche.

Anche in tale grado di giudizio l'amministrazione veniva difesa dall'Avv. Giovanni Ranci, cui era conferito mandato difensivo con determina n. 115 del 23.6.2006 del Direttore della Zona Territoriale n. 13 di Ascoli Piceno.

In esecuzione del mandato ricevuto, l'Avv. Ranci si costituiva in giudizi depositando memoria difensiva, agli atti dell'U.O.C. Servizio Legale.

Con decreto n. 2309 del 3/10/2011 il Consiglio di Stato sez. Terza, ai sensi dell'art. 26 della L. 06/12/1974 n. 1034, come modificato dall'art. 9 della L. 21/07/2000 n. 205, dichiarava perento il ricorso promosso dal Comune di Amandola avverso la sentenza del TAR Marche n. 1011 del 19.9.2003.

Essendosi definitivamente chiuso il contenzioso in argomento, l'Avv. Ranci ha trasmesso nota spese di €6.495,63, oltre CAP ed IVA, a saldo delle competenze professionali.

Ritenuto di prendere atto del decreto del Consiglio di Stato Sez. Terza n. 2309 del 3/10/2011, che ha dichiarato la perenzione del ricorso promosso dal Comune di Amandola e di liquidare all'Avv. Giovanni Ranci la somma di €8.241,66 comprensiva di CAP ed IVA 22% a saldo delle competenze professionali.

Per quanto sopra premesso, si propone:

1. di prendere atto che il Consiglio di Stato sez. terza, con decreto n. 2309 del 3/10/2011 ha dichiarato perento il ricorso promosso dal Comune di Amandola avverso la sentenza del TAR Marche n. 1011/03;
2. di liquidare all'Avv. Giovanni Ranci la somma di € 8.241,66 comprensiva di CAP ed IVA 22% a saldo delle competenze professionali;
3. di imputare detta somma sul Fondo Rischi n. 0202030101, come da accantonamenti effettuati al termine del precedente esercizio;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Francesco Tomassetti)

Il Dirigente U.O.C. Segreteria di Direzione Archivio Protocollo

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità del presente provvedimento

IL DIRIGENTE U.O.C.
SEGRETERIA DI DIREZIONE ARCHIVIO PROTOCOLLO
(Dott. Marco Ojetti)

Per il parere infrascritto

Il Dirigente dell'U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie

Si attesta che il costo derivante dal presente atto è stato rilevato nel Bilancio dell'esercizio 2012, con accantonamento al Fondo Rischi n. 0202030101.

Il Dirigente
U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie
(Dott. Pietrino Maurizi)

- ALLEGATI -

nessuno

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.